



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG: 66406727E3. RISPOSTE A QUESITI.

QUESITO 1.

“In riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da Voi indetta, al fine di poter disporre degli elementi utili per la migliore predisposizione della nostra offerta, siamo a chiedere:

- 1. copia integrale delle polizze in corso;*
- 2. statistica elenco dei sinistri passivi degli ultimi cinque anni con descrizione dell'evento e importi liquidati / riservati e report dei sinistri attivi nell'analogo periodo;*
- 3. dettaglio dell'importo della franchigia (o SIR) della polizza RCT/O;*
- 4. conferma che i contenuti relative alle singole dichiarazioni di cui all'Allegato 2 possano essere rese - coerentemente alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4583 del 2015 - da un singolo legale rappresentante che dichiarerà l'assenza delle condizioni di esclusione in nome e per conto di tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza.”*

RISPOSTA:

Relativamente ai punti 1, 2 e 3, questa S.A. ritiene che gli elementi, le informazioni ed i documenti posti a base di gara siano sufficienti a formulare la proposta progettuale.

Con riferimento al punto 4, è preferibile che ognuno renda la propria dichiarazione. E' possibile, però, che le dichiarazioni possano essere rese da un singolo legale rappresentante anche in nome e per conto di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza.

QUESITO 2:

“Nel disciplinare di gara, è previsto che, se l'offerta è presentata da procuratore o istitore, venga allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura. Siamo a chiedere Vostra conferma che la procura può essere prodotta in fotocopia, autocertificata, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.”

RISPOSTA:

Si è possibile presentare la documentazione in copia autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.

QUESITO 3:

“In relazione alla procedura in oggetto indicata, essendo interessati a partecipare, siamo a richiedere chiarimenti in merito a quanto previsto al punto m) dell'art. 2 del capitolato speciale di

appalto in cui viene richiesto al broker "(omississ).....l'eventuale anticipazione di premi per il tempo necessario all'esperienza delle procedure amministrative di liquidazione da parte dell'Ente"

Pur comprendendo le ragioni a sostegno di tale esigenza, ci permettiamo di evidenziare che eventuali momentanee difficoltà dell'Ente a provvedere al pagamento dei premi potrebbero essere validamente, e tempestivamente, ovviate prevedendo già nelle condizioni di polizza una dilazione del termine di pagamento ampiamente cautelativa e comunque richiedendo, tramite il broker, un'ulteriore proroga all'assicuratore in casi particolarmente complessi.

Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 6399 del 29/12/2014, che ha visto anche l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione Italiana Broker di Assicurazione e di Riassicurazioni, accoglie il ricorso della scrivente avverso il Comune di Forte dei Marmi che richiedeva nel Capitolato di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo l'impegno del broker ad anticipare i premi in nome e per conto del Comune che rimborserà l'importo entro 30 giorni dalla scadenza.

Nella sentenza il CdS giudica "abnorme la clausola, che comporta un'alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio e rileva che il contratto stesso risponde ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento". "Infatti il particolare meccanismo contrattuale ideato dal comune produce il particolare effetto di creare in favore dell'ente una disponibilità di liquidi e di cassa pur in presenza della precedente emissione del mandato di pagamento dell'ente che presuppone, in base alle stringenti regole della contabilità pubblica, il pregresso stanziamento della provvista finanziaria a copertura del relativo impegno di spesa.

Assodato che l'onere economico di tale disponibilità grava sul broker, è evidente che l'impegno finanziario che quest'ultimo deve assumere esorbita dai contenuti delle prestazioni relative all'assistenza e consulenza che caratterizzano tale particolare servizio".

Per tutta quanto sopra Vogliate confermarci che tale richiesta di impegno al broker è da ritenersi nulla."

RISPOSTA:

Fermo restando che le polizze in essere già prevedono dilazioni dei termini di pagamento, si conferma che la richiesta di impegno al broker, innanzi descritta, è da ritenersi nulla.

QUESITO 4:

"Chiediamo in riferimento all'art. 10 del Capitolato speciale di appalto, che prevede che "il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stesso.", vi chiediamo conferma che, ai fini del rispetto di tale disposizione è da considerarsi condizione essenziale l'inserimento nei capitolati delle polizze di assicurazione della clausola secondo cui il mandato di pagamento emesso dalla Provincia stessa a favore del broker conseguirà il medesimo effetto liberatorio previsto dall'art. 1901 c.c.

Al fine di meglio chiarire il significato del precedente quesito e senza che quanto di seguito ne faccia parte vi segnaliamo, a titolo meramente esemplificativo, il testo di una eventuale clausola idonea allo scopo: " Il pagamento effettuato dal Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Agli effetti dell'efficacia della copertura assicurativa, la Società riterrà valida quale data del pagamento, la data della comunicazione con la quale il Contraente ha segnalato al Broker, a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica o P.E.C., l'emissione del mandato di pagamento in favore del Broker. Tale comunicazione inerente l'emissione del mandato di pagamento comporterà l'automatica efficacia ai fini della copertura del rischio anche per le quote delle eventuali Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerla valida. Fermo restando quanto precedentemente previsto ai fini dell'efficacia della copertura assicurativa, dell'avvenuto pagamento farà fede

l'annotazione degli estremi della quietanza sul mandato o sulla documentazione meccanografica da parte della Tesoreria dell'Ente."

RISPOSTA:

Questa S.A. recepisce quanto indicato nel quesito e curerà l'inserimento di apposite clausole nei capitoli delle polizze.

QUESITO 5:

*"In riferimento alla procedura in epigrafe, siamo a chiedere conferma che, in relazione alle previsioni di cui al punto 2. **CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**, l'indice completo di quanto in essa contenuto ed eventuali curricula riferiti allo staff tecnico di servizio possano essere resi anche in eccesso alle 20 pagine richieste per la presentazione dell'elaborato."*

RISPOSTA:

Si è possibile eccedere le 20 pagine.



IL RUP
(dott. Serafino De Bellis)